

Dichiarazioni Anticipate di Trattamento – D.A.T.

(art.4 della legge 22 dicembre 2017, n.219)

Le D.A.T. sono disposizioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari (come ad esempio la nutrizione e la idratazione artificiale).

La D.A.T. può essere fatta da persona maggiorenne e capace di intendere e di volere.

In che forma si possono manifestare le D.A.T.?

- 1) Atto pubblico notarile
- 2) Scrittura privata autenticata dal notaio
- 3) Scrittura privata semplice consegnata personalmente all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del disponente, in busta chiusa: in questo caso si devono presentare all'ufficio comunale il disponente e il/i fiduciario/i muniti di documento d'identità personale in corso di validità e codice fiscale.

L'atto non sconta nessun tipo di imposta di bollo.

Nel caso il paziente non fosse in grado di firmare c'è la possibilità di stipulare l'atto in presenza di due testimoni. Può inoltre manifestare la D.A.T. anche attraverso una videoregistrazione o anche altro dispositivo che consenta di comunicare.

Affinchè una persona disponga delle D.A.T. è opportuno che la acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.

Le D.A.T. si possono revocare o modificare in qualunque momento utilizzando la stessa formula con cui sono state rilasciate oppure, in caso di urgenza o altra impossibilità, che non consentano di rispettare la stessa procedura, mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni.

La legge 219 prevede solo registri regionali: se la persona è ricoverata in una regione diversa da quella in cui vive si rischia di non conoscere la D.A.T.

Inoltre la legge prevede la possibilità (non l'obbligo) di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria, eventualmente consentendo disattenderle, di concerto con il medico, solo nel caso in cui

- Appaiano palesemente incongrue
- Non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente
- Siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di ricezione delle D.A.T.

In caso di contrasto tra il fiduciario e il medico l'art. 3 comma 5 della legge prescrive che la decisione è rimessa al Giudice Tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata, ovvero dei soggetti di cui all'art. 406 c.c. o del medico o del direttore della struttura sanitaria.

La legge non vieta la nomina di più' fiduciari ma lo si sconsiglia onde evitare possibili contrasti tra loro. In ogni caso potrebbe essere opportuna la nomina di un secondo fiduciario che subentri nel caso in cui il primo nominato non possa o non voglia accettare l'incarico.

Il fiduciario nominato non è obbligato ad accettare la nomina (che prevede la sottoscrizione delle D.A.T. per accettazione) ovvero rifiutarlo successivamente con atto scritto comunicato al disponente. Nel caso accettasse gli viene consegnata una copia dell'istanza relativa alla D.A.T.

Il disponente può revocare o modificare il fiduciario in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione nelle stesse forme in cui lo ha nominato.

Nel caso il fiduciario venisse revocato senza sostituzione o questi rinunciasse la D.A.T. comunque conserva il suo valore prescrittivo per il medico e la struttura sanitaria. In mancanza di fiduciario, in caso di necessità di un alter ego, sarà il Giudice Tutelare a nominare un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti.